

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "DIVERSAMENTE", con sede legale in Mondovì (CN), via Fossano, n° 10.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e in linea con i principi evangelici cui intende fare espresso riferimento nel proprio indirizzo e nel proprio operato, in particolare - ma non in modo esclusivo - a supporto di malati, disabili, anziani e persone a vario titolo non autosufficienti e svantaggiate.

In particolare, potrà porre in essere iniziative volte a:

- offrire in modo continuativo occasioni di socializzazione e aggregazione alle persone al cui supporto opera, sia all'interno che all'esterno delle loro abituali strutture residenziali;
- offrire supporto alle situazioni e alle eventuali problematiche residenziali, anche attraverso la partecipazione a progettualità condivise con altre Associazioni e/o servizi pubblici;
- partecipare ad altre attività/iniziativa proposte sul territorio dall'associazionismo, dalle agenzie territoriali e dai servizi pubblici volte a favorire l'inclusione sociale;
- promuovere o offrire supporto organizzativo, logistico e/o economico ad altre attività/iniziativa in linea con la propria finalità di solidarietà sociale;
- favorire - con le opportune modalità organizzative, logistiche ed assicurative - la partecipazione a pellegrinaggi e gite delle persone al cui supporto opera, degli associati e dei familiari conviventi degli associati.

Nell'ambito dello scopo sociale l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, ritenute idonee e necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

L'Associazione potrà svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 3 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Organizzazioni pubbliche e/o private possono essere socie e partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La presentazione della domanda di ammissione, controfirmata da un membro del Consiglio, consente all'aspirante la partecipazione a tutte le iniziative dell'Associazione sino alla seduta del Consiglio Direttivo che dovrà ratificarla. A seguito della ratifica si opererà l'iscrizione nel Libro Soci.

Tutti i soci iscritti al Libro Soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decadenza, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. La decadenza è prevista quando il socio non corrisponda per più di un anno la quota associativa.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente

Statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 4 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il trenta per cento dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno venti giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e/o lettera cartacea, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, hanno diritto di parola, ma non di voto, né attivo né passivo.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal membro del Consiglio più anziano di carica, il quale nomina un segretario verbalizzante.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per trenta giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Esso è composto da un minimo di sette a un massimo di nove membri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

In caso di dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; in caso di impossibilità alla cooptazione o di rinuncia degli interessati si provvederà alla surroga con votazione nel corso della successiva Assemblea, purché il numero di componenti del Consiglio non risulti inferiore a tre.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Tesoriere o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare entro quindici giorni l'Assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato da un'Assemblea dei Soci convocata in forma ordinaria in cui la proposta di revoca figurì all'ordine del giorno; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio possono essere effettuate a mezzo contatto telefonico diretto e/o e-mail e/o lettera cartacea almeno 4 giorni prima della data della riunione, comunicando l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Presidente o i membri autori della convocazione possono richiedere la partecipazione alle sedute del Consiglio di soci o soggetti terzi che potranno essere consultati, ma non avranno diritto di voto.

Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 7 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato con delibera del Consiglio su proposta del presidente. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. In deroga a tale disposizione, il Consiglio può deliberare deleghe per incarichi specifici occasionali o continuativi ad altro consigliere o socio. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 8 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato con delibera del Consiglio su proposta del presidente. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art. 9 - Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni mobili e immobili di sua proprietà.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa o in caso di suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio uno specifico e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette attività.

Art. 10 - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Norme finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.